

CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI CICLOVIE

URBANE: CITTA' CRISTO STRADA ACQUI CABANETTE - LOTTO

1 - CIG 9407211419 - CUP I31B21001290004.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALESSANDRIA
 SERVIZIO CONTRATTI

L'anno duemilaventitré, addì venticinque (25) del mese di gennaio, in Alessandria e nel Palazzo Comunale sito in Piazza della Libertà, 1, innanzi a me, D.ssa ORIETTA BOCCHIO, Vice-Segretario Generale del Comune di Alessandria, abilitato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs.

Addebitato per DIRITTI DI SEGRETERIA € 2.375,71
 come da ordinativo
 N°
 del
 p. IL SEGRETARIO GEN. L'INCARICATO

18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi i signori:

- Arch. ANTONIO MARIA ZAPPA, nato a il giorno C.F. che interviene nella qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture del Comune di Alessandria, C.F. 00429440068, con poteri a quanto *infra* a sensi di Statuto, soggetto competente alla stipula dei contratti in nome e per conto dello stesso Ente ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (di seguito "**Comune**");

- Sig. ANDREA NIZZO, nato ad il giorno C.F. domiciliato per la carica presso la sede della

Società di cui appresso, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Impresa appaltatrice N.G.F. S.R.L., con sede in Casal Cermelli (AL), Via Cavallari n. 5, C.F./P. IVA n. 00170660062, quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Alessandria - Asti in data 20/12/2022, posto agli atti, in qualità di Legale Rappresentante (di seguito "**Impresa appaltatrice**").

I componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "**Codice**"),

Premettono che:

a) il Comune di Alessandria intende promuovere lo sviluppo della rete ciclabile cittadina, anche in direzione sud-ovest, potenziando i tracciati esistenti e proseguendoli sino ad alcuni sobborghi ivi esistenti, al confine con i territori comunali adiacenti;

b) l'Amministrazione Comunale ha realizzato uno studio di fattibilità tecnico economica, approvato con determinazione dirigenziale n. 716 del 28/04/2021 per l'intervento denominato "CICLOVIE URBANE: Città/Cristo/Strada Acqui - Cabanette", del

valore complessivo di €. 1.000.000,00, composto da 3

lotti funzionali:

- Lotto 1 - Quartiere Cristo - Cabanette;

- Lotto 2 - Quartiere Cristo - Cicloposteggio

Stazione FS;

- Lotto 3 - Completamento interconnessione rete

ciclabile cittadina esistente”;

c) la realizzazione delle opere sopra descritte è

stata inserita nel Programma Triennale OO.PP.

2022/2024 approvato con Deliberazione Consiglio

Comunale n. 16 del 24/02/2022;

d) con determinazione dirigenziale n. 711 del

28/04/2021, successivamente integrata con

determinazione dirigenziale n. 2175 del 06/11/2021,

sono stati definiti lo staff e le relative fasi

progettuali ed il geom. Franco Lupani è stato

individuato quale Responsabile Unico del

Procedimento;

e) con Determinazione Dirigenziale n. 2814 del

29/12/2021 è stato conferito l'incarico

professionale per l'affidamento dei servizi di

architettura ed ingegneria consistenti nella

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e

contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase

di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori

del primo lotto funzionale di: "Realizzazione
Ciclovie Urbane - Città Cristo Strada Acqui
Cabanette - Lotto 1" all'ing. Enrico Ramassa dello
Studio Associato GR Progetti di Novi Ligure (AL);
f) con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del
10/03/2022 è stato approvato il progetto definitivo,
per un ammontare complessivo di euro 1.000.000,00 di
cui euro 676.856,52 per il primo lotto funzionale;
g) con determinazione dirigenziale n. 1676 del
16/09/2022, esecutiva, è stata definita la procedura
di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma
2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. da
realizzarsi attraverso la piattaforma web Sintel;
h) a seguito di detta procedura, con determinazione
n. 2009 del 02/11/2022, l'appalto è stato affidato
all'impresa N.G.F. S.R.L., con sede in Casal
Cermelli (AL), Via Cavallari n. 5, C.F./P. IVA n.
00170660062 - per l'importo di euro
seicentoquarantaseimilaottocentocinquantuno/66 (€.
646.851,66), al netto del ribasso d'asta del 4,50%
(come risulta dall'offerta del 29/09/2022) - di cui
euro diecimilaottantuno/91 (€. 10.081,91) per oneri
di sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre IVA;
i) il Responsabile unico del procedimento (di
seguito "**R.U.P.**"), con note prot. n. 0100083, n.

0100086 e n. 0100087 del 18/11/2022, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice;

l) l'Impresa appaltatrice ha comprovato l'insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici previste dall'art. 80 del Codice, come risulta dalla determinazione di aggiudicazione succitata, con la quale si è attestata l'efficacia dell'anzidetta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;

m) i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. hanno dichiarato, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 89 del medesimo decreto, l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;

n) la ditta risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List) della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;

o) il Dirigente del Settore Opere Pubbliche e

Infrastrutture, Arch. Antonio Maria Zappa, dichiara che nulla osta alla stipula del contratto essendo trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice, senza che siano stati proposti ricorsi;

p) il suddetto Dirigente dichiara, altresì, di non avere, direttamente o indirettamente, alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto d'interesse, come disciplinato dall'art. 6 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dall'art. 42 del Codice, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 22/04/2022;

q) l'Impresa appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto, assume le responsabilità di conoscenza dei luoghi e degli atti di cui al Capitolato Speciale d'appalto;

r) l'Impresa appaltatrice conviene che il contenuto del presente contratto, coordinato con quello dei suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo

l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti non allegati,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del contratto

Il Comune affida all'Impresa appaltatrice, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto dei lavori di "REALIZZAZIONE DI CICLOVIE URBANE: CITTA' CRISTO STRADA ACQUI CABANETTE - LOTTO 1", sotto l'osservanza piena e incondizionata delle norme, dei patti e delle condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto, nonché dall'elenco prezzi unitari qui uniti rispettivamente sotto le lettere a) e b), dagli elaborati grafici progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma e dai piani di sicurezza, tutti conservati agli atti dell'ufficio, che qui s'intendono di comune accordo integralmente

riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati, nonché dal computo metrico estimativo e nell'offerta del 29/09/2022.

Per quanto non ivi previsto dovranno essere osservate le norme contenute o richiamate nel Codice, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nei limiti della sua applicabilità, e nelle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2

Condizioni e modalità di esecuzione dei lavori

L'Impresa appaltatrice si obbliga a eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena e inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti

dalla vigente normativa.

Con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, l'Impresa appaltatrice è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Comune potrà incamerare la cauzione definitiva di cui al successivo art. 9 per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa appaltatrice per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art. 3

Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa appaltatrice

L'Impresa appaltatrice dovrà rispettare le norme previste in materia di sicurezza fisica per i lavoratori e, in proposito, dichiara di avere ricevuto dal Comune le informazioni di cui all'art. 26, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza presentati

dall'Impresa appaltatrice, posti agli atti, si intendono qui integralmente riportati e trascritti come parte integrante del contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4

Durata del contratto

I lavori tutti quivi previsti dovranno essere condotti a compimento entro il termine di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice.

Art. 5

Valore dell'appalto e corrispettivi

L'Impresa appaltatrice, in persona del suo rappresentante, conferma di accettare al prezzo complessivo di €. 646.851,66 (euro seicentoquarantaseimilaottocentocinquantuno/66) al netto dell'I.V.A. così suddiviso:

- €. 636.769,75 (euro seicentotrentaseimila-settecentosessantanove/75) per lavori;
- €. 10.081,91 (euro diecimilaottantuno/91) per oneri di sicurezza.

Il corrispettivo previsto si riferisce all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto a

perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Per quanto attiene alla revisione dei prezzi si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 della Legge 28/03/2022 n. 25, di conversione del D.L. 27/01/2022 n. 4 (cosiddetto Decreto Sostegni Ter) ed il D.L. 50 del 17/05/2022.

A seguito dell'entrata in vigore dei suddetti decreti, è stata inserita la clausola di revisione dei prezzi, prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19.

La clausola è obbligatoria fino al 31 dicembre 2023 e come facoltativa, per il periodo successivo a tale data.

Per i contratti relativi ai lavori le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni

risultano superiori al 8% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del MIMS (entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, tale Ministero procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre).

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 8% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

In relazione alle disposizioni contenute nel Decreto MIMS del 04/04/2022, pubblicato sulla G.U. in data 12/05/2022, si applicheranno le disposizioni ivi contenute, fino al 31/12/2022, con le modalità ivi previste.

In relazione, inoltre, alle disposizioni previste per l'aggiornamento dei prezzi regionali 2022, a seguito dell'applicazione del D.L. 50 del 17/05/2022, qualora si registrassero variazioni ai prezzi applicati per la presente procedura di gara, oltre il limite sopra indicato, si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.

106 del D.Lgs. 50/2016, mediante predisposizione di apposita variante che consenta la compensazione di tali variazioni, entro i limiti delle somme a disposizione per imprevisti nell'ambito del quadro economico di spesa del progetto, salva diversa e/o ulteriore procedura per il reperimento di risorse aggiuntive nell'ambito del fondo ministeriale predisposto e richiamato nella suddetta disposizione normativa.

L'incremento risultante verrà applicato nella misura del 90% delle somme derivanti a seguito del calcolo dell'importo netto, dovuto all'impresa, detratto il ribasso d'asta offerto.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata con le modalità ed i tempi definiti nel predetto D.L. 50 del 17/05/2022, comunicando al RUP la istanza di revisione, i documenti probatori da presentare per comprovare l'aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche).

Art. 6

Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere

varianti e/o modifiche in corso d'opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, entro i limiti e in ossequio alle prescrizioni di cui all'articolo 106 del Codice.

In ogni caso, ogni variante deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e dovrà essere preventivamente autorizzata dal R.U.P. prima della sua esecuzione e, inoltre, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto da rendere nella stessa forma.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Impresa appaltatrice se non previamente approvata dal Comune, nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 106 del Codice, e, qualora apportate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta, e comporteranno la rimessa in pristino, da parte dell'Impresa appaltatrice, della situazione preesistente.

Art. 7

Determinazione del corrispettivo e adempimenti correlati

Il contratto è stipulato "a corpo", nei termini di cui all'art. 3, comma 1, lettere dddd), del Codice.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

I pagamenti saranno effettuati alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto, a seguito di regolare esecuzione dei lavori e di correlata emissione di fattura (redatta secondo il meccanismo dello "Split Payment", così come stabilito dall'art. 17 *ter* del D.P.R. n. 633/1972) che dovrà pervenire al Comune nel rispetto delle modalità di fatturazione elettronica.

Per ciò che concerne i termini di pagamento, si applica quanto disposto dall'art. 113 *bis*, commi 1, 2 e 3, del Codice.

Art. 8

Penale per ritardi e sospensione dei lavori

Per tutto ciò che attiene alla consegna, alla penale per ritardi, a sospensioni e riprese dei lavori, si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 9

Garanzia definitiva

L'Impresa appaltatrice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti quivi assunti, ha prestato, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, apposita polizza fideiussoria per la garanzia definitiva - n. 1938942 in data 23/12/2022, rilasciata da Revo Insurance S.p.A. per l'importo di

€. 33.342,58 (importo ridotto del 50% essendo

l'Impresa in possesso della certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2015), rispetto alla quale si dà atto che l'Impresa appaltatrice ha pagato i relativi premi come risulta dalla quietanza posta agli atti.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 103 del Codice e il pertinente schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n. 31.

Art. 10

Responsabilità civile, danni e polizza assicurativa

L'Impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Si dà atto che, a tale scopo e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 103 del Codice, l'Impresa appaltatrice ha stipulato:

- polizza assicurativa per danni d'esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, che s'impegna a mantenere in vita sino alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione, numero 1938332, in data 22/12/2022, rilasciata da Revo Insurance S.p.A. con un massimale R.C.T. di euro cinquecentomila (€. 500.000,00), rispetto alla quale si dà atto che l'Impresa appaltatrice ha pagato i relativi premi come risulta dalla quietanza posta agli atti.

Art. 11

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, della legge 21/02/1991 n. 52 è prevista la cessione del corrispettivo d'appalto.

In caso d'inadempimento dei suddetti obblighi da parte dell'Impresa appaltatrice, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 12

Disciplina del subappalto

Ai fini di eventuali subappalti, le parti richiamano quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'appalto, nonché le norme vigenti in materia, in

particolare quelle contenute all'art. 105 del Codice.

Art. 13

Modifiche soggettive dell'Impresa appaltatrice

In merito a eventuali modifiche soggettive dell'Impresa appaltatrice, le parti richiamano le norme vigenti in materia, in particolare quelle contenute all'art. 110 del Codice.

Art. 14

Diritto di recesso in capo al Comune

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Impresa appaltatrice con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall'art. 109 del Codice, che le parti richiamano per quanto non espressamente pattuito nel presente articolo.

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l'Impresa appaltatrice rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, nonché a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno in capo al Comune, il quale

effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Art. 15

Risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa appaltatrice

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del Codice, nonché ai sensi di quanto disposto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 16

Incompatibilità

L'Impresa appaltatrice dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (pantouflage o revolving door), non avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, attribuito incarichi in genere ad ex dipendenti del Comune che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti della medesima Impresa appaltatrice.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

L'Impresa appaltatrice dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 679/2016, nonché del D.Lgs. n. 196/2003, le informazioni di cui alla medesima disposizione in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

È fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare a terzi, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è, altresì, fatto obbligo di compiere ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Il Comune tratta i dati forniti dall'Impresa appaltatrice, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione

economica ed amministrativa del contratto stesso.

Art. 18

Obblighi ulteriori a carico dell'Impresa

appaltatrice

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), si estendono gli obblighi di condotta ivi previsti e disciplinati a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa appaltatrice: la violazione di tali obblighi è causa di risoluzione del presente contratto.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di accettare il "Patto di Integrità del Comune di Alessandria e di tutti gli organismi partecipati in materia di contratti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 13/08/2019, esecutiva. Il mancato rispetto del Patto d'Integrità è causa di risoluzione del contratto.

Art. 19

Tracciabilità dei pagamenti

L'Impresa appaltatrice è vincolata ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti

correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A..

Il conto corrente dedicato per l'Impresa appaltatrice e le persone delegate a operare su di esso risultano dalla comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi, posta agli atti.

Le parti convengono espressamente che il contratto si risolve nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3 della disposizione sopra richiamata. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge.

Art. 20

Spese di registrazione del contratto

In considerazione che le prestazioni qui contemplate sono soggette all'Iva, il presente contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del presente, bolli, diritti di segreteria sono a carico totale

dell'Impresa appaltatrice.

Art. 21

**Certificato esecuzione dei lavori, riserve iscritte
dall'Impresa appaltatrice e definizione delle
controversie**

In merito al certificato di regolare esecuzione dei lavori, per l'accordo bonario sulle riserve iscritte dall'Impresa appaltatrice, le parti richiamano quanto previsto dal capitolato speciale e, inoltre, ai fini del presente contratto, le parti convengono che unico Foro competente sia quello di Alessandria; l'Impresa appaltatrice, in persona di cui sopra, elegge domicilio legale in Alessandria, presso il Palazzo Comunale.

Art. 22

Comunicazioni tra le parti

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante PEC agli indirizzi di seguito indicati:

- Impresa appaltatrice:

info@pec.nizzocostruzioni.com

- Comune di Alessandria: Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture: comunedialessandria@legalmail.it

Sono posti agli atti, per formarne parte integrante

e sostanziale:

1) Computo metrico estimativo;

2) Offerta;

3) Cauzione definitiva;

4) Patto d'Integrità;

5) Dichiarazione di tracciabilità.

Si allegano al presente contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del Codice, per formarne parte integrante e sostanziale:

a) Capitolato Speciale d'appalto;

b) Elenco prezzi unitari.

Dei documenti sopra citati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, è omessa la lettura per espressa dispensa delle parti che dichiarano di ben conoscerli.

Richiesto, io Vice-Segretario Generale del Comune di Alessandria, ho disposto per la redazione del presente contratto che, compilato mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia su n. 25 pagine a video, è da me letto ai componenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nell'apposizione della loro firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del

D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82, verificata a mia cura ai sensi
dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Alla presenza delle Parti io, Ufficiale Rogante, ho
firmato il presente atto informatico con firma
digitale.

Ricevuta del: 26/01/2023 ora: 12:24:24

Utc: 1674732256679086

Utc_string: 2023-01-26T12:24:16.679086+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 26/01/2023

Ora invio: 12:24:16

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 6

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 185560566

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento:

Ufficio delle entrate competente:

TSF - Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00429440068

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 651/2023 (del codice fiscale:)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 892 del 26/01/2023

TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro